

Regolamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo (di seguito denominato PQA).

Art. 2 – Competenze e funzioni

1. Il PQA svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione Qualità (AQ) di Ateneo e ha il compito primario di dare attuazione alla Politica della Qualità definita dalla Governance di Ateneo.

2. Al PQA sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la promozione della cultura della qualità nell'Ateneo;
- b) la costruzione dei processi per l'AQ;
- c) la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;
- d) la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative per la loro applicazione;
- e) il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni;
- f) il supporto al miglioramento continuo dei corsi di studio e dei Dipartimenti, per quanto riguarda didattica, ricerca, Terza Missione e internazionalizzazione.

3. Nell'ambito delle attività formative dedicate alla promozione di una diffusa cultura della qualità all'interno dell'Ateneo, il PQA:

- a) organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali del Corso di Studio (SUA-CdS) di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
- b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
- c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- d) organizza e verifica l'attività del Riesame dei Corsi di Studio;
- e) organizza e verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
- f) organizza e realizza Audit interni con tutte le strutture intermedie (Coordinatori dei CdS, Direttori dei Dipartimenti; Responsabile della Terza Missione, e della formazione post-graduate);
- g) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze.

4. Nell'ambito delle sue attività istituzionali volte alla promozione del miglioramento continuo il PQA:

- a) organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali del Corso di Studio (SUA-CdS) di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
- b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca e l'aggiornamento delle informazioni per la SUA-RD;
- c) organizza e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione.

5. In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità, il PQA opera in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV), le Commissioni Paritetiche docenti-studenti, i Dipartimenti nonché i responsabili delle strutture intermedie di coordinamento per la Terza Missione.

Art. 3 – Composizione Presidio della Qualità

1. Il PQA è composto dal Presidente e da non meno di due e non più di cinque componenti.
2. Il CDA o un suo delegato nomina o revoca (quest'ultima con provvedimento motivato) il Presidente e i Componenti sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la maggioranza dei Componenti deve essere costituita da docenti dell'Ateneo;
 - b) il Presidente deve essere un Professore di prima o seconda fascia dell'Ateneo o di altro Ateneo, anche in quiescenza, con esperienza pluriennale nel campo della valutazione;
 - c) fermo restando il limite di cui alla lettera a), possono essere nominati come componenti non docenti esperti con comprovata esperienza nei processi di valutazione e della qualità.
3. I componenti del PQA durano in carica tre anni rinnovabili.
4. I componenti che subentrano nella carica a componenti cessati prima della fine del mandato, restano in carica per il tempo residuo.
5. Il ruolo non comporta alcun onere per l'Ateneo ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dai componenti non strutturati presso la Link e non residenti a Roma, per la partecipazione agli incontri connessi al loro incarico.

Art. 4 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Presidio della Qualità di Ateneo, dirige e coordina i lavori del medesimo e interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nel corso dei processi di accreditamento.
2. Il Presidente può nominare tra i componenti dell'organo un vicepresidente il quale ne svolga le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di mancata nomina del vicepresidente o di assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal componente più anziano nel ruolo.

Art. 5 - Incompatibilità delle cariche e cessazione

1. I componenti del PQA non possono essere, contemporaneamente, componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, né Direttori di Dipartimento, né coordinatori CdS, né membri della CPDS.
2. Costituiscono cause di cessazione anticipata le dimissioni, la revoca, la sopravvenuta incompatibilità e, con esclusivo riferimento ai componenti di cui alla lettera a) del comma secondo dell'articolo 3, la cessazione dal ruolo di docente dell'Ateneo.
3. La cessazione per revoca ha effetto immediato; la cessazione per dimissioni, per sopravvenuta incompatibilità, per cessazione dal ruolo di docente dell'Ateneo ha effetto decorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento, salvo l'Ateneo non provveda a una nomina a sostituzione.
4. Alla scadenza del mandato triennale il PQA svolge le sue funzioni in regime di *prorogatio* fino alla nuova nomina.

Art. 6 – Supporto tecnico e amministrativo

1. E' assicurato il supporto di una risorsa Tecnico-amministrativa per le attività organizzative, per l'aggiornamento della pagina pubblica del PQA e per la gestione dei flussi informativi.

Art. 7 - Collaborazione con gli altri organi di AQ di Ateneo

1. Il PQA collabora con il Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'elaborazione delle linee programmatiche dell'Assicurazione Qualità e dell'Accreditamento dell'Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative e alle attività di verifica della corretta attuazione del Sistema di Assicurazione Qualità da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca.
2. Il PQA fornisce al Rettore e al Direttore Generale le indicazioni necessarie al Riesame del Sistema di Assicurazione Qualità dell'Ateneo.
3. Il PQA collabora con tutti gli altri organismi che concorrono a garantire la corretta gestione dei processi di Assicurazione Qualità e di valutazione.

Art. 8 - Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il PQA accede alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche, di ricerca e Terza Missione dell'Ateneo, nonché a tutte le banche dati ad esse collegate e può richiedere agli Organi Statutari, ai Dipartimenti, ai Corsi di Studio, e agli uffici competenti dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 9 - Modalità di funzionamento

1. Il PQA definisce ogni anno il calendario delle riunioni collegiali ordinarie. Ove si renda necessario il Presidente può convocare sedute straordinarie e urgenti.
2. Le riunioni straordinarie e urgenti sono convocate dal Presidente, anche su istanza di un componente, che fissa l'ordine del giorno della riunione.
3. Le riunioni ordinarie non necessitano di espressa convocazione.
4. La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.
5. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica, in audio-conferenza o in videoconferenza con la sede della riunione. In tal caso il Presidente verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Per ogni seduta è redatto un verbale riassuntivo inviato a tutti i componenti; il verbale è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva, salvo che per ragioni di necessità ed urgenza si disponga dell'approvazione 'seduta stante'.
8. Il Verbale viene inviato o comunque reso disponibile al Presidente del CDA, al Direttore Generale, al Rettore, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica D-S, nonché nei casi ritenuti opportuni e, per estratto e limitatamente alla parte di rilievo, alle altre strutture interessate.
9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento la composizione del PQA dovrà essere resa conforme a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ai membri del PQA in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5.

4. In sede di prima applicazione e con esclusivo riferimento ai membri del PQA di cui al comma precedente, il termine di cui al comma terzo dell'articolo 3 decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.